Il giudice,

a scioglimento della riserva che precede;

letto il ricorso ex art.696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva), proposto, *ante causam*, da [redacted]; al fine di sentire disporre, nei confronti della BANCA una consulenza tecnica contabile diretta a quantificare "la posizione dare-avere" di essa ricorrente, dall'apertura del rapporto bancario sino ad oggi, con particolare riferimento all'applicazione di una capitalizzazione trimestrale, in violazione dell'art.1283 c.c., ovvero di tassi di interesse usurari, in violazione del tasso-soglia di cui alla L.108/1996;

rilevato che la resistente eccepisce in rito l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di legge;

considerato che "*la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*", introdotta dalla legge 80/2005 e succ. integr., tra gli atti di istruzione preventiva è prevista "*per accertare e determinare i crediti*", derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, allo scopo di tentare una soluzione conciliativa di una controversia, evitando l'instaurazione di una causa ordinaria;

ritenuto che, dovendo l'oggetto di tale consulenza essere identificato esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile, il procedimento non sia ammissibile laddove, come nella fattispecie, la lite, in ipotesi di sussistenza di obbligazioni contrattuali fra le parti e non di illeciti ex art.2043 c.c., non verta su inadempienze a dette obbligazioni contrattuali ma sull'applicazione di precise pattuizioni, ritenute tuttavia nulle per violazione di norme di legge, non trattandosi dunque di pretese creditore risarcitorie, quanto di pretese creditorie restitutorie ex art.2033 c.c., a seguito della caducazione del titolo (azione questa distinta, sotto il profilo della *causa petendi*, da quella risarcitoria, C.C. 7083/2006);

ritenuto che invero, in tali controversie, lo scopo deflativo perseguito dall'art.696 bis c.p.c. non potrebbe essere realizzato, in quanto non vi è solo una questione di quantificazione di danni, previo accertamento, sotto il profilo tecnico, della loro imputabilità all'operato di una delle parti, ponendosi la questione pregiudiziale, non demandabile a consulente, del giudizio di nullità delle clausole contrattuali applicate nel corso del rapporto;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese regolate secondo soccombenza

PQM

dichiara inammissibile il ricorso ex art.696 bis c.p.c.;

condanna [redacted] a rifondere alla resistente BANCA le spese di lite, che liquida in euro 2500,00, oltre IVA e CAP;

Ex Parte Creditoris

Si comunichi.

Roma, 18.12.14

Il Giudice

Dott. Vittorio Carlomagno

Depositato in Cancelleria
Roma, li 19 DIC. 2014
IL CANCELLIERE
ELENA BRUNO

Ex Parte Creditoris